

Ordinanza **410/1994**

Giudizio **GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente **CASAVOLA** Relatore **GRANATA**

Camera di Consiglio del **12/10/1994** Decisione del **21/11/1994**

Deposito del **28/11/1994** Pubblicazione in G. U. **07/12/1994**

Ordinanze di rimessione **205/1994**

Massime: **20931**

N. 410

ORDINANZA 21-28 NOVEMBRE 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale

Ordinamento penitenziario - Affidamento, del condannato, in prova al servizio sociale - Estinzione della pena detentiva, in caso di esito positivo, e non anche della pena pecuniaria - Asserita violazione della finalita' rieducativa della pena e del principio di ragionevolezza - Manifesta inammissibilita' della questione.

_ Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, ultimo comma.

_ Costituzione, artt. 3 e 27.

Norma censurata dal giudice a quo - Interpretazione confliggente con i precetti costituzionali - Possibilita' di interpretazione adeguatrice - Obbligo prioritario di esperibilita'.

Questione di legittimita' costituzionale - Petitum - Richiesta di revisione in grado ulteriore della interpretazione resa dalla Corte di cassazione - Esclusione.

Questione di legittimita' costituzionale - Questione sollevata non gia' in funzione della decisione di merito bensì per evitare futuri annullamenti della stessa in sede impugnatoria - Manifesta inammissibilita' per difetto di rilevanza.

Questione di legittimita' costituzionale - Questione rivolta a confutare l'interpretazione della norma censurata resa dalla Corte di cassazione - Intervento della Corte costituzionale - Esclusione - Competenza del giudice a quo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Cervati Corrado, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 2 dicembre 1993, il tribunale di sorveglianza di Brescia - chiamato a pronunciarsi sull'istanza di un condannato volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione della pena, "anche pecuniaria" (comminatagli congiuntamente a quella detentiva), a seguito di positivo esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, "in riferimento all'art. 27 Cost. ed al principio di ragionevolezza", onde ha sollevato, questione incidentale di legittimità della disposizione suddetta, ove interpretata nel senso che l'estinzione, ivi prevista, concerne la sola pena detentiva;

che, nel giudizio innanzi a questa Corte, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire alternativamente l'inammissibilità e l'infondatezza della impugnativa.

Rilevato che, per altro, lo stesso tribunale rimettente, con diffusa argomentazione, preliminarmente sostiene che la retta esegesi della norma denunciata (anche alla stregua del canone di prevalenza della lettura conforme a Costituzione) già di per se' conduca a ritenere esteso alla pena pecuniaria l'effetto estintivo in parola. Ed espressamente poi ammette di sollevare la riferita questione unicamente al fine di evitare che la decisione, che egli andasse ad adottare in applicazione dell'art. 47 ord. pen. , in tal senso interpretato, possa essere, su prevedibile ricorso del P.G., in prosieguo annullata dalla Corte di Cassazione, che con precedente pronuncia (21 settembre 1993) ha mostrato di condividere l'opposta interpretazione, restrittiva, della norma in oggetto.

Considerato che, però, l'incidente così sollevato e' sotto plurimi profili inammissibile;

che infatti il giudice a quo contesta non una interpretazione (a suo avviso illegittima) consolidata in termini di "diritto vivente" ma, di fatto, un'unica pronuncia della Cassazione, che non gli preclude ove possibile - ed anzi gli impone in ogni caso come prioritaria - una "interpretazione adeguatrice" (cfr. 456/89; 121, 149, 255/94). Di talché, quando una esegesi siffatta sia praticabile - e sia stata anzi, come nella specie, in concreto positivamente verificata - vengono con ciò stesso meno i presupposti della denuncia di illegittimità';

che, inoltre - al di là del radicale sbarramento, che si rinviene nel giudizio di costituzionalità, per questioni meramente interpretative (v. da ultimo sent. 271/91) - va sottolineato l'ulteriore limite (pure travalicato dal Tribunale a quo) inerente al dispiegarsi della funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione, per cui non può chiedersi a questa Corte una sorta di "revisione in grado ulteriore" delle interpretazioni offerte da quell'organo (cfr. nn. 456/89 cit; 44/94);

che, per di più, anche il requisito della rilevanza non sarebbe ravvisabile in una questione, come quella in oggetto, sollevata non in funzione della decisione (che il tribunale già potrebbe adottare nel senso auspicato, in base all'interpretazione adeguatrice della norma, che a suo avviso e' anzi l'unica corretta), bensì solo in prospettiva della eventualità che la decisione stessa possa andare incontro ad un futuro annullamento in sede impugnatoria;

che conclusivamente - e come già affermato in fattispecie analoga a quella odierna, con ordinanza 548/1988 - e' manifestamente inammissibile la questione di legittimità quando con essa il Tribunale rimettente "censura in realtà solo una certa interpretazione che della disposizione impugnata da' la Corte di Cassazione e che egli esplicitamente, afferma di non condividere", in quanto appunto "compete al giudice a quo e non a questa Corte di interpretare la disposizione impugnata nel modo che lo stesso giudice

ritiene corretto";

che identica declaratoria di manifesta inammissibilita' si impone quindi anche per l'odierna questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) sollevata, in riferimento all'art. 27 Costituzione ed al principio di ragionevolezza, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA